



COMUNE DI RUINAS
Provincia di Oristano

Patto di integrità in materia di contratti pubblici

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 18.05.2017

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il patto di integrità é lo strumento che l'Amministrazione Comunale adotta per disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale, sia interno che esterno, nelle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture e di concessione, di cui al codice degli appalti.
2. Il patto di integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
3. Il patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
4. La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, nonché l'iscrizione al mercato elettronico regionale Sardegna CAT, é subordinata all'accettazione vincolante del patto di integrità.
5. Il patto di integrità si applica anche ai contratti di subappalto.

Art. 2 - Obblighi dell'operatore economico

1. L'operatore economico:
 - a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - b) dichiara di non avere condizionato e si impegna a non condizionare il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
 - c) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;
 - d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni tese a restringere la concorrenza o il mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e successivi della L. 287 del 1990; dichiara che l'offerta é stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
 - e) si impegna a segnalare al Responsabile del procedimento e al Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
 - f) si impegna a segnalare al Responsabile del procedimento e al Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti del Comune o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dal Comune;
 - g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti g) ed h) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
2. L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

Art. 3 - Obblighi del Comune

1. Il Responsabile del procedimento:

- a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità disciplinati dal Codice di comportamento del personale del Comune e, in mancanza, dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001), nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione della corruzione vigente nel Comune;
- b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- c) si obbliga a non richiedere, a non accettare e a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
- d) si obbliga a non richiedere, a non accettare e a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;
- e) si impegna a segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale;
- f) si impegna a segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dal Comune;
- g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
- h) si impegna, all'atto della nomina dei componenti la commissione di gara, a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
- i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
 - persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
 - soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 - soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
 - enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

2. Il Responsabile del procedimento si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 4 - Violazione del patto di integrità

1. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata:

- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- b) la risoluzione di diritto del contratto;
- c) la perdita o decurtazione dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate;

d) l'interdizione del concorrente a partecipare alle gare indette dal Comune per un determinato periodo di tempo.

2. La violazione degli obblighi assunti dalle parti con il presente patto di integrità e l'applicazione delle relative sanzioni é accertata, con garanzia di adeguato contraddittorio, in esito ad un procedimento di verifica dal Responsabile del procedimento.

3. In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d), del presente patto, è sempre disposta l'escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata, l'esclusione dalla gara o la risoluzione automatica del contratto, salvo che il Responsabile del procedimento, con apposito atto, decida di non avvalersi della risoluzione qualora ritenga che la stessa non sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2, del D.Lgs. 104/2010.

4. La sanzione dell'interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d).

5. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 1382 c.c., ha facoltà di chiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito dal Comune, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al comma 2, lett. c), del presente articolo.

Art. 5 – Efficacia del patto di integrità

1. Il presente patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.

2. Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri protocolli di legalità approvati dal Comune.

3. Per quanto non disciplinato dal presente patto, si rinvia al codice di comportamento del personale del Comune e, in mancanza, al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001), al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese appaltatrici o concessionarie del Comune.

Luogo e data

L'operatore economico

Il Responsabile del Servizio

L'operatore economico dichiara di aver letto e di accettare espressamente le disposizioni contenute nell'art. 2 e nell'art. 4, comma 3, del presente atto.

Luogo e data

L'operatore economico